

Sentenza n. 384 /2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

Innocenza **ZAFFINA** PRESIDENTE F.F.

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo referendario

nell' udienza in data **8 ottobre 2025** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del

custode iscritto al n. **31860** del registro di segreteria, promosso con ricorso da:

- **Salerno Milva**, nata a Treviso, il 08.02.67, c.f. SLRMLV67B48L407U,

residente a Treviso in Via Piave 35 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico

Riposati (C.F. RPSDNC64M26F205H) del Foro di Treviso, con domicilio

eletto presso lo studio del difensore in Conegliano (TV) via Calvi n. 122, PEC:

domenicoriposati@pec.ordineavvocatitreviso.it;

- **Susin Luigi**, nato a Torino, il 29.07.68, c.f. SSNLGU68L29L219C, residente

a Quinto (TV), Via Contea n.12/A, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto

Saracco (c.f. SRC MRT 69S08 L219K) del Foro di Treviso, nel cui studio in

Treviso, viale Vittorio Veneto n. 10, ha eletto domicilio, PEC:

umbertosaracco@pec.ordineavvocatitreviso.it

	contro	
	Tomasin Isabella (c.f. TMSSLL64M63L736L), con studio in Venezia, Santa	
	Croce 510, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte (c.f.	
	CNTGRG76T21L736H) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo	
	studio del medesimo in Venezia - Mestre, Via Allegri 29, pec:	
	conte@pec.contestudiolegale.it;	
	e nei confronti della	
	Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	per il Veneto , con sede in Venezia, San Polo 1;	
	Visti il ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione	
	Giurisdizionale in data 17 giugno 2025, la memoria di costituzione della	
	resistente e gli altri atti di causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025 , tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione del	
	Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in	
	persona del Vice Procuratore generale dr.ssa Francesca Dimita, l'Avv.	
	Umberto Saracco anche in sostituzione dell'Avv. Domenico Riposati per i	
	ricorrenti e l'Avv. Giulia Laurini in sostituzione dell'Avv. Giorgio Conte per	
	la resistente; presente la dr.ssa Isabella Tomasin.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con ricorso depositato il 17 giugno 2025 presso la Segreteria di questa	
	Sezione giurisdizionale, i sigg. Milva Salerno e Luigi Susin esponevano che,	
	con ordinanza n. 4/2025 del 10 marzo 2025, era stato approvato il rendiconto	
	relativo alla gestione del custode (nominato con ordinanza n. 10/2023 del	
	Giudice designato) dei beni di loro proprietà sottoposti a sequestro <i>ante</i>	
	2	

	<i>causam</i> nell’ambito del giudizio n. 31860 promosso dalla Procura regionale	
	nei loro confronti. Riferivano, altresì, che, con separato decreto n. 1/2025,	
	comunicato in data 19 maggio 2025, era stata disposta la liquidazione, in	
	favore del custode giudiziario, della somma di euro 32.087,30, comprensiva	
	degli oneri accessori e delle spese anticipate, oltre agli interessi decorrenti	
	dalla data di deposito del medesimo decreto.	
	I ricorrenti lamentavano l’erroneità dei parametri adottati per la liquidazione,	
	osservando come non potesse trovare applicazione, ai fini della	
	determinazione della base di calcolo, l’art. 19 del D.M. n. 140 del 2012 (che	
	individua tale base nella sommatoria dei componenti positivi del reddito lordo	
	e delle attività), trattandosi di disposizione riferita agli incarichi di	
	amministrazione e custodia di aziende, mentre, nel caso di specie, l’attività del	
	custode giudiziario si era limitata alla conservazione e all’amministrazione dei	
	soli beni pignorati, costituiti da talune quote di partecipazione in società di	
	capitali, restando l’amministrazione delle relative aziende in capo ai rispettivi	
	legali rappresentanti.	
	In particolare, veniva evidenziata la manifesta sproporzione tra il compenso	
	riconosciuto al custode e quello spettante all’amministratore, investito di un	
	incarico ben più pregnante e rischioso. Si osservava, al riguardo, che al sig.	
	Susin, quale amministratore di una delle società, era stato attribuito un	
	compenso lordo annuo pari a euro 40.000,00, peraltro subordinato al	
	raggiungimento di determinati risultati economici; il custode delle quote	
	societarie, per contro, si sarebbe limitato a partecipare alle assemblee dei soci	
	per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023 “ <i>e a poco altro</i> ”.	
	Secondo i ricorrenti, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere quindi	
	3	

	individuato nel D.M. Giustizia n. 169/2010, e, in particolare, nell'art. 29, a	
	termini del quale <i>“al professionista spettano, per la custodia e conservazione</i>	
	<i>delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui, determinati in misura</i>	
	<i>compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende,</i>	
	<i>sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale”</i> . A tal fine essi	
	producevano una perizia attestante il valore patrimoniale netto delle società	
	partecipate, riferita al bilancio di esercizio 2024, conformemente a quanto	
	stabilito da Cass., sez. II, sent. n. 9193/2017.	
	Formulavano, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“si chiede che il Giudice adito</i>	
	<i>voglia riformare il decreto di liquidazione del compenso al custode</i>	
	<i>giudiziario dott.ssa Isabella Tomasin, n. 1/2025 del giorno 11.3.2025 e</i>	
	<i>comunicato in data 19.5.2025 ed in applicazione dei criteri di calcolo stabiliti</i>	
	<i>da Cass. Civ. sez. II sent. 9193/ 2017, voglia rideterminarli:</i>	
	<i>- in misura non superiore allo 0,3% del valore della quota di partecipazione</i>	
	<i>di Susin Luigi nella società ERG Euro Rubber Group srl;</i>	
	<i>- in misura non superiore allo 0,3% del valore della quota di partecipazione</i>	
	<i>di Susin Luigi nella società Termoidraulica Susin srl;</i>	
	<i>- in misura non superiore allo 0,3% del valore della quota di partecipazione</i>	
	<i>di Salerno Milva nella società Termoidraulica Susin srl”</i> .	
	2. Con decreto del 25 giugno 2025, il Presidente fissava l'odierna udienza per	
	la trattazione del giudizio; parte ricorrente provvedeva a notificare	
	tempestivamente il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alla	
	controparte, dott.ssa Tomasin, nonché alla Procura regionale.	
	3. In data 26 settembre 2025, la dott.ssa Tomasin si costituiva in giudizio,	
	depositando una memoria con cui evidenziava, in primo luogo, che il D.M.	
	4	

	Giustizia n. 169/2010 non potrebbe più trovare applicazione, essendo stato	
	abrogato dall’art. 9, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con	
	modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Sarebbe, pertanto, inconferente	
	anche il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte (cit. Cass., sez. II, sent.	
	n. 9193/2017) che, pur resa nel 2017, aveva ad oggetto una fattispecie risalente	
	a un periodo in cui la norma invocata era ancora vigente. Osservava, inoltre,	
	che, anche qualora il D.M. n. 169/2010 potesse trovare applicazione, si	
	sarebbe comunque dovuto tener conto di ulteriori disposizioni rilevanti ai fini	
	della determinazione del compenso.	
	Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in caso di	
	mancata conferma del decreto, per la rideterminazione del compenso nella	
	misura ritenuta di giustizia e secondo i criteri reputati più opportuni.	
	4. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie	
	conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo il provvedimento di	
	liquidazione dei compensi esente da vizi, stante la correttezza del ricorso	
	all’analogia in caso di lacuna normativa. L’Avv. Saracco, per i ricorrenti, e	
	l’Avv. Laurini, per la resistente, discutevano come da verbale, insistendo per	
	le conclusioni già rassegnate in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno richiamare brevemente la	
	disciplina normativa relativa alla liquidazione del compenso del custode	
	giudiziario.	
	Il comma 2 dell’art. 58 del T.U. n. 115/2002 dispone che “ <i>l’indennità è</i>	
	<i>determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi</i>	
	5	

	dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali"; il successivo art.	
	59 stabilisce che “1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con	
	il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e	
	4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la	
	determinazione dell'indennità di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con	
	riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe,	
	contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle	
	prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo	
	stato di conservazione del bene”.	
	Il D.M. n. 265/2006 determina in modo dettagliato l'indennità di custodia per	
	i veicoli a motore e per i natanti, mentre l'art. 5 stabilisce che “per la	
	determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre	
	categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come	
	previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato”.	
	In tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito	
	che, “in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni	
	sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo e, nell'ambito del	
	codice di procedura civile, a sequestro conservativo e giudiziario, la	
	determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli	
	espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi	
	dell'art. 5 del citato decreto e dell'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 115 del	
	2002, non già sulla base di criteri alternativi o equitativi, ma tenendo conto	
	degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il	
	giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere	
	fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. 6-2, ord. n.	
	6	

	2507 del 27 gennaio 2022; Cass. civ., Sez. I, 10 agosto 2025, n. 22992). La	
	Corte ha inoltre affermato che <i>“in assenza di usi locali, occorre applicare,</i>	
	<i>analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate</i>	
	<i>dalle tariffe o dagli usi locali”</i> (Cass. Sez. II, ord. n. 1205/2020; Cass. Sez.	
	VI, ord. 27 aprile 2022, n. 13193).	
	Per quanto qui rileva, l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha	
	abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico	
	(quindi anche il D.M. n. 169/2010) e, al comma 2, ha previsto che <i>“nel caso</i>	
	<i>di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del</i>	
	<i>professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto</i>	
	<i>del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi</i>	
	<i>alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”</i> .	
	Il D.M. n. 140 del 22 agosto 2012, adottato in attuazione della suddetta norma,	
	prevede al Capo III le “Disposizioni concernenti i dottori commercialisti” e,	
	all’art. 15, comma 1, elenca le relative tipologie di attività: <i>“Per l’applicazione</i>	
	<i>delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte</i>	
	<i>dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia;</i>	
	<i>b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni</i>	
	<i>contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni</i>	
	<i>societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza</i>	
	<i>in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza</i>	
	<i>tributaria; m) sindaco di società”</i> .	
	Il secondo comma stabilisce che <i>“quando la prestazione professionale ha per</i>	
	<i>oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista</i>	
	<i>iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il</i>	
	7	

	<i>compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo</i> ”. Per	
	ciascuna tipologia di attività, le disposizioni contenute negli artt. 19-29 del	
	decreto individuano i parametri specifici, definendo il valore della pratica e le	
	relative percentuali da applicare (rinviano, per queste ultime, alla tabella C	
	allegata al decreto).	
	Ai fini dell’esatta individuazione delle disposizioni applicabili alla	
	liquidazione giudiziale del compenso del custode di quote societarie oggetto	
	di sequestro, va altresì rilevato che al custode spettano compiti di	
	conservazione e amministrazione (art. 65 c.p.c.), essendo pacifico che “ <i>la</i>	
	<i>norma, parlando di conservazione e amministrazione, non formula due ipotesi</i>	
	<i>nettamente distinte, ma considera la seconda strumentale alla prima</i> ” (Cass.	
	civ., Sez. lav., 15 luglio 2002, n. 10252), integrando una gestione patrimoniale	
	di beni nell’interesse altrui.	
	2. Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le disposizioni particolari della	
	Sezione II del Capo III del decreto non ve n’è alcuna che abbia ad oggetto	
	specificamente la “custodia e amministrazione” di quote societarie.	
	Ne consegue, come previsto dal secondo comma dell’art. 15, che il compenso	
	debba essere liquidato facendo ricorso all’analogia (cfr. anche art. 12, comma	
	2, disp. prel. c.c.: “ <i>Se una controversia non può essere decisa con una precisa</i>	
	<i>disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o</i>	
	<i>materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i</i>	
	<i>principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato</i> ”).	
	Viene, dunque, in rilievo l’art. 19 del decreto, rubricato “Amministrazione e	
	custodia”, che disciplina la fattispecie con riferimento alle “aziende”,	
	prevedendo che il valore della pratica sia “ <i>determinato dalla sommatoria dei</i>	
	8	

	avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dei criteri indicati dalla Corte di	
	cassazione, Sez. II civ., sent. n. 9193/2017, e dunque delle tariffe approvate	
	con D.M. n. 169/2010 e, in particolare, previste dell'art. 29 (che, per inciso,	
	poneva sullo stesso piano la “custodia e conservazione” tanto delle aziende	
	quanto dei beni).	
	In proposito, occorre ribadire che il D.M. n. 169/2010 è stato abrogato dal	
	citato art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012 (cfr. supra, sub 1) e non può, pertanto,	
	più trovare applicazione. Ne consegue che la domanda dei ricorrenti - i quali	
	non hanno formulato alcuna ulteriore richiesta in via alternativa o subordinata	
	- deve essere respinta e che, per le ragioni sopra esposte, il decreto	
	presidenziale di liquidazione n. 1 del 19 maggio 2025, relativo al compenso	
	in favore della dott.ssa Isabella Tomasin, deve essere integralmente	
	confermato.	
	4. Quanto alle spese di lite e di giudizio, stante l'assoluta novità della	
	questione (art. 31, c. 3, c.g.c.), vanno integralmente compensate.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, disattesa	
	ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando	
	nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del custode iscritto	
	al n. 31860 del registro di Segreteria, promosso da Salerno Milva e Susin Luigi	
	contro Tomasin Isabella e nei confronti della Procura Regionale,	
	RESPINGE	
	il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, conferma il decreto presidenziale n. 1 del	
	19/05/2025.	
	Spese di lite e di giudizio integralmente compensate.	
	11	

